



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

Protocollo CRL.2019.0005726 del 02/04/2019

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 68 DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

“Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)”.

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti,

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

PROGETTO DI LEGGE N. 0068

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————
**“Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28
(Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre
forme di tutela presenti sul territorio)”.**
—————

PRESENTATO IL 1/04/2019

ASSEGNATO IN DATA 02/04/2019

ALLA COMMISSIONE:

REFERENTE **VIII**

CONSULTIVA **I**



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1449

Seduta del 01/04/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE RECANTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 3, 5, 10 E 16 DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2016, N. 28 (RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROLFI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTI l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", e i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

VISTA la D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 concernente il rinnovo dei componenti del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, della l.r. 19/2015, e l'approvazione delle modalità di funzionamento del Comitato, di cui all'allegato A della deliberazione;

DATO ATTO che all'articolo 4 delle summenzionate modalità di funzionamento del Comitato paritetico si prevede, tra l'altro, che:

- il Comitato rende il proprio parere obbligatorio ai sensi del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 19/2015 sui progetti di legge regionali precedentemente all'attivazione dell'iniziativa legislativa (di norma mediante approvazione della relativa proposta da parte della Giunta regionale) da parte del Presidente della Regione;
- in caso di urgenza, le proposte di progetto di legge possono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta della Giunta regionale senza previa acquisizione del parere del Comitato; nel provvedimento di approvazione deve darsi atto che il testo approvato viene immediatamente trasmesso al Comitato per l'espressione del parere di competenza; il parere viene reso entro i 10 giorni successivi alla data di approvazione della proposta normativa regionale e comunque non oltre l'avvio della trattazione della proposta nella Commissione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

competente per materia; in ogni caso, nelle more della ricezione del parere del Comitato, la proposta normativa è inviata al Consiglio regionale;

CONSIDERATO che la tempistica di insediamento del Comitato paritetico, la cui prima seduta si è tenuta il giorno 21 marzo 2019, non ha consentito la previa acquisizione del parere sul progetto di legge “Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)”;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l’iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge “Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)”;
2. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 l'allegata proposta di progetto di legge al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'espressione del parere di competenza nel prescritto termine di 10 giorni;
3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Relazione illustrativa:

Con la presente proposta di modifica della l.r. 28/2016 si prevedono all'articolo 1 modifiche alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 lettere g) e k), al fine di precisare che l'aggregazione tra parchi regionali nello stesso ambito è volontaria e che la presenza di più parchi nello stesso ambito è limitata ad alcuni casi e, quindi, eventuale. Inoltre si rende coerente la definizione di progetto di riorganizzazione con la formulazione dell'art. 3, comma 6, lett. a), come modificato dalla presente proposta.

Riguardo al comma 6 dell'art. 3, si osserva che la Giunta regionale ha approvato, con d.g.r. XI/1124 del 28/12/2018, gli Ambiti Territoriali Ecosistemici (ATE) e i parametri gestionali. I termini di cui al suddetto comma, sei mesi dalla data di approvazione degli ATE, pertanto scadono il 28/06/2019. Dopo l'approvazione degli ATE la legge prevede che i parchi sottoscrivano, entro il 28/04/2019, con le riserve e i monumenti naturali nonché con i PLIS (art. 5, comma 3) che non hanno richiesto l'autonomia gestionale o ai quali non è stata riconosciuta l'autonomia gestionale, le convenzioni per la gestione e che, entro il 28/06/2019, presentino alla Giunta regionale una proposta di razionalizzazione dei servizi e un progetto di riorganizzazione degli ATE.

Nei mesi scorsi sono pervenute dai parchi e dagli enti locali interessati al processo di riorganizzazione (Province, Comuni, C.M.), molte segnalazioni di criticità riscontrate nella predisposizione delle convenzioni. I parchi hanno rappresentato la difficoltà di relazionarsi con gli enti interessati e in particolare alcune difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di legge che riguardano il trasferimento o il distacco del personale e delle risorse finanziarie da Province, Comunità Montane o Comuni verso i parchi.

Tali aspetti rendono meno agevole il rispetto del termine previsto per la predisposizione delle convenzioni e il raggiungimento delle necessarie intese tra enti, indispensabili per la definizione delle modalità di gestione di riserve e monumenti naturali e di eventuali PLIS che dovranno integrarsi nei parchi.

Al fine di favorire il lavoro degli Enti parco sul territorio e il raggiungimento delle intese tra enti è necessario quindi procedere alla modifica dei termini di scadenza degli adempimenti della l.r. 28/2016, prevedendo la sottoscrizione delle convenzioni, di cui alla modifica del comma 10 dell'art. 3 e per il PLIS, del comma 3 dell'art. 5, entro il 31/07/2019 e la trasmissione della proposta unitaria da parte dei parchi di riorganizzazione entro il 30/09/2019. Si precisa, inoltre, tramite soppressione dell'aggettivo "unitaria", attualmente previsto al primo periodo del comma 6 dell'articolo 3, che la proposta di razionalizzazione dei servizi non deve essere obbligatoriamente un'unica proposta presentata da tutti i parchi, ma può anche essere presentata da singoli parchi o da loro raggruppamenti determinati in relazione a servizi già condivisi o per tipologia di parco (fluviali, montani, etc.) o per vicinanza territoriale.

Segnatamente, al comma 6, lettera a) dell'articolo 3 si precisa che all'interno di un ATE l'aggregazione tra parchi regionali avvenga solo su base volontaria.

Con la modifica del comma 6, lett b), dell'art. 3 si dispone l'invio a fini informativi dell'elenco delle convenzioni stipulate tra gli enti gestori dei parchi e gli enti gestori di riserve e monumenti naturali e PLIS (come da successivo comma 10 dell'art. 3, lettera d).

La modifica del comma 10 dell'art. 3 è correlata alla dilazione dei termini delle precedenti scadenze di cui al comma 6 dello stesso articolo, per le già richiamate motivazioni.

Si propone anche l'abrogazione del successivo comma 13 in quanto gli adempimenti previsti dal richiamato comma 2 dell'art. 3 sono stati eseguiti dai parchi regionali nei tempi previsti e quindi tale disposizione non è più applicabile.

Per i commi 14 e 15 dell'articolo 3 si deve considerare che il processo di riorganizzazione del sistema delle aree protette prevede che i 24 parchi regionali stipulino convenzioni con tutti gli enti gestori di riserve e monumenti naturali (3 Province, 10 Comunità Montane, 29 Comuni) e con gli enti gestori di siti di Rete Natura 2000 (245 siti gestiti da 55 enti tra cui 9 Province) e di PLIS che non hanno ottenuto o richiesto

l'autonomia (circa 35 raggruppamenti di Comuni). Tali convenzioni sono necessarie per definire il progetto di riorganizzazione che i parchi devono presentare alla Giunta regionale entro il 28/06/2019 o il 30/09/2019, come proposto dal presente progetto di legge.

Il processo che si è avviato è di particolare complessità in relazione al numero degli enti coinvolti, alla loro natura giuridica e alla delicatezza degli argomenti da definire nelle convenzioni (risorse finanziarie, personale, sedi) e un intervento sostitutivo regionale non agevolerebbe gli enti parco nella ricerca delle intese che dipendono dalla capacità di collaborazione tra enti anche in forza di specifiche situazioni locali.

Si ritiene, pertanto, che l'eliminazione dell'intervento sostitutivo regionale possa favorire la risoluzione di eventuali criticità tra enti attraverso un ruolo regionale di accompagnamento e non di imposizione di scelte regionali che appesantirebbero procedimenti già particolarmente complessi. In questo senso l'abrogazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 3 contribuisce a semplificare le procedure garantendo tempi maggiormente adeguati alle esigenze delle istituzioni territoriali.

Le modifiche al comma 3 dell'art. 5 rendono coerente la data di sottoscrizione delle convenzioni tra PLIS che non hanno richiesto o non hanno ottenuto l'autonomia gestionale e i parchi di riferimento all'interno dell'ATE, con le modifiche apportate all'art. 3, comma 10.

Al comma 3 dell'art. 10 si precisa che i criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'incentivo per l'aggregazione volontaria degli enti parco e non spese a tale fine, sono stabiliti dalla Giunta regionale; tali risorse saranno destinate ai parchi regionali, a decorrere dal 2019, per il sostegno degli adempimenti previsti dalla l.r. 28/2016 (e non solo per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 10, della stessa l.r. 28/2016).

Con le modifiche proposte all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, si adeguano le date di proroga degli organi degli enti gestori dei parchi in coerenza con la data (modificata) di trasmissione del progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, tenendo conto dei tempi di convocazione delle Comunità dei parchi, necessari per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli di Gestione, adempimenti che potranno essere avviati solo dopo le scadenze di legge.

All'articolo 2 del progetto di legge si prevede la clausola d'urgenza per l'entrata in vigore della legge, stante l'imminenza della scadenza dei termini di cui si dispone il differimento, come previsto all'articolo 1 del progetto di legge.

Relazione tecnico finanziaria

Il progetto di legge riguarda modifiche ordinamentali che non hanno alcun riflesso finanziario. Si tratta infatti della modifica di alcune scadenze riguardanti adempimenti endoprocedimentali rispetto al processo di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, in capo agli enti gestori delle aree protette, precisazioni di definizioni ed eliminazione dell'intervento sostitutivo regionale.

Si precisa, inoltre, che la modifica dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/2016 è finalizzata a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse che la stessa legge già destinava all'incentivo per gli accorpamenti tra parchi. Si precisa infatti che i criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'incentivo per l'aggregazione volontaria degli enti parco e non spese a tale fine, sono stabiliti dalla Giunta regionale; tali risorse saranno destinate ai parchi regionali, a decorrere dal 2019, per il sostegno degli adempimenti previsti dalla l.r. 28/2016 (e non solo per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 10, della stessa l.r. 28/2016). La proroga degli organi degli enti gestori dei parchi regionali, di cui all'articolo 16 della l.r. 28/2016, non ha alcun impatto finanziario, in quanto le risorse finanziarie degli enti parco destinate alle indennità del presidente e dei componenti del consiglio di gestione andrebbero comunque erogate ai nuovi eletti, nel caso si mantenessero le scadenze attualmente previste.

Proposta di progetto di legge recante “Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)”

Art. 1

(Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della l.r. 28/2016)

1. Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 dopo la parola “l’unificazione” è inserita la seguente: *“volontaria”*;
 - b) la lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: *“k) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di eventuale aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e della proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.”*;
 - c) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“6. Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l’individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a). Entro lo stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell’individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:
a) di una eventuale proposta di aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e di una proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell’ambito;
b) dell’elenco, a fini informativi, delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l’integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali.”;
 - d) all’alinea del comma 10 dell’articolo 3 le parole “entro quattro mesi dalla data di individuazione degli ambiti di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 31 luglio 2019”*;
 - e) i commi da 13 a 15 dell’articolo 3 sono abrogati;
 - f) al comma 3 dell’articolo 5 le parole “entro quattro mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5,” sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 31 luglio 2019,”*;
 - g) il comma 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non venissero utilizzate interamente o in parte, le stesse saranno mantenute nelle rispettive annualità del bilancio regionale e attribuite ai parchi regionali, per sostenere, a decorrere dal 2019, gli adempimenti di cui alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”;
 - h) ai commi 1 e 1 bis dell’articolo 16 le parole “e comunque non oltre il 30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: *“e comunque non oltre il 31 ottobre 2019”*.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
